



---

## VADEMECUM

### Le regole in vigore in Piemonte dal 4 al 17 maggio 2020

D.P.C.M. 26 aprile 2020, D.P.G.R Piemonte n.49 del 30 aprile 2020, D.P.G.R. Piemonte n. 50 del 2 maggio 2020 ( in colore rosso) e Circolare Ministero della Salute 1 aprile 2020 prot. 11285)

E' possibile spostarsi **all'interno del territorio regionale**, oltre che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, anche per incontrare **congiunti** alle seguenti condizioni:

- rispetto del divieto di assembramento
- rispetto del distanziamento
- utilizzo mascherine.

Rimangono le autocertificazioni

**Secondo case:** consentito ai residenti in Piemonte lo spostamento per raggiungere le seconde case, in proprietà o affitto, alle seguenti condizioni

- INDIVIDUALMENTE
- ESCLUSIVAMENTE per :
  - a) svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene
  - b) motivi indifferibili e a caratte di urgenza ( decadenza di locazioni e affitti).
- **OBBLIGATORIO IL RIENTRO IN GIORNATA PRESSO L'ABITAZIONE ABITUALE**

**Fuori Regione** ci si può spostare solo comprovate esigenze lavorative

- di assoluta urgenza
- motivi di salute
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Rimangono le autocertificazioni

Rimane l'assoluto divieto di **assembramento** in tutti i luoghi PUBBLICI E PRIVATI, con potere del Sindaco di chiudere i luoghi ove non è possibile assicurare il rispetto del divieto

**Parchi, ville e giardini** pubblici **APERTI** con divieto di assembramento e obbligo di distanziamento sociale ( 1 metro)

**Parchi gioco CHIUSI**

---

## **ATTIVITA' ALL'APERTO:**

- ricreativa: NON CONSENTITA
- sportiva individuale: CONSENTITA con distanza sociale di 2 metri
- motoria individuale: CONSENTITA con distanza sociale di 1 metro

Allenamento e addestramento **cavalli** sono consentiti nel rispetto del distanziamento sociale e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- in maniera **INDIVIDUALE** da parte dei proprietari o affidatari degli animali
- presso maneggi autorizzati all'interno del territorio regionale,
- il cavaliere non può trattenersi più di 120 minuti
- l'impianto deve garantire una superficie minima di 500 mq per ogni binomio
- se il cavaliere è minore deve essere accompagnato o munito di delega se affidato a terzi.

**Chiese APERTE** evitando assembramenti e con garanzia della distanza sociale di 1 mt

## **CELEBRAZIONI RELIGIOSE e CERIMONIE CIVILI SOSPESE**

**FUNERALI** consentiti alle seguenti condizioni

- l'esclusiva partecipazione di congiunti
- fino a un massimo di quindici persone
- con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto,
- indossando mascherine protettive
- rispettando rigorosamente la misura sicurezza interpersonale di 1 metro

I **CIMITERI** devono rimanere chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori (**Circolare Ministero della Salute 1 aprile 2020 prot. 11285**).

## **NEGOZI APERTI:**

- a) Generi alimentari
- b) Ipermercati
- c) Supermercati
- d) Discount di alimentari
- e) Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- f) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- g) Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi

specializzati (codici ateco: 47.2)

h) Commercio al dettaglio:

- 1) In esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- 2) Carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- 3) Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- 4) Ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- 5) Articoli igienico-sanitari
- 6) Articoli per l'illuminazione
- 7) giornali, riviste e periodici
- 8) Farmacie
- 9) Altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- 10) Articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- 11) Articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- 12) Piccoli animali domestici
- 13) Materiale per ottica e fotografia
- 14) Combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- 15) Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- 16) Qualsiasi tipo di prodotto venduto via internet, tv, radio, corrispondenza, telefono, distributor automatici
- 17) Carta, cartone e articoli di cartoleria
- 18) Libri
- 19) Vestiti per bambini e neonati
- 20) Fiori, piante, semi e fertilizzanti

**Alle seguenti condizioni:**

- l'accesso alle attività commerciali è limitato ad 1 solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona.
- rispetto distanza interpersonale di 1 metro in tutte le attività e loro fasi
- che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
- garanzia di pulizia e igiene ambientale almeno 2 volte al giorno
- garanzia adeguata aereazione naturale o ricambio d'aria
- ampia disponibilità e accessibilità di sistemi per la disinfezione mani, soprattutto accanto a tastiere schermi touch e sistemi di pagamento
- obbligo di utilizzo di mascherine in tutti gli esercizi commerciali
- obbligo di utilizzo uso di guanti in tutti gli esercizi commerciali

- garantire che gli ingressi avvengano in modo dilazionato mediante:
  - a) ampliamento fasce orarie
  - b) locali fino a 40 mq: una persona per volta e un massimo di 2 operatori
  - c) locali oltre 40 mq: accesso regolamentato secondo gli spazi disponibili, differenziando ove possibile i percorsi di entrata e uscita
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

I negozi di **TUTTI** i settori merceologici possono effettuare **consegne a domicilio** nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico sanitarie, delle disciplina del settore commercio e fiscale. **Obbligo di utilizzo di mascherina e guanti.**

Divieto alla sosta e assembramento presso i **distributori automatici H24** di alimenti e bevande confezionati.

Consentita l'attività degli esercizi di **toelettature degli animali** da compagnia alle seguenti condizioni:

- servizio svolto su appuntamento
- non vi sia contatto diretto tra le persone e comunque in sicurezza nella modalità "consegna animale-toelettatura- ritiro animale" garantendo il distanziamento sociale.

#### **Mercati : APERTI SOLO PER GENERI ALIMENTARI**

- con divieto di assembramento e distanza sociale di 1 metro
- devono essere garantite specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne
- comunque sempre alla presenza della Polizia Locale o della Protezione Civile o di Associazioni individuate dal Sindaco
- accesso limitato ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento.
- obbligo per gli addetti di utilizzare mascherine e guanti

#### **Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie POSSONO EFFETTUARE:**

- consegna a **DOMICILIO**
- **ASPORTO** alle seguenti condizioni:
  - a) divieto di assembramento e consumazione nei pressi del locale
  - b) prenotazione con ritiro scaglionato
  - c) all'interno 1 cliente alla volta
  - d) rispetto della distanza sociale di 2 metri
  - e) in attesa dell'ingresso, la distanza minima in coda deve essere di 2 mt;
  - f) ogni cliente, così come il personale in servizio, dovrà indossare una mascherina;
  - g) fascia oraria 6-21, fatto salvo il potere dei Sindaci di stabilire orari più restrittivi
  - h) l'esercente deve comunicare al Comune l'intenzione di effettuare l'asporto e l'orario prescelto.

---

Blocco delle **slot machine** e dei monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza per motivi di gioco all'interno dei locali

**Parrucchieri, barbieri, estetisti: CHIUSI**

**Attività professionali APERTE con raccomandazioni ( lavoro agile etc)**

**Mascherine:**

**Tutti gli individui** presenti sull'intero territorio nazionale **devono** usare protezioni delle vie respiratorie **nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto** e **comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento del distanziamento fisico.**

Non sono soggetti all'obbligo

- i bambini al di sotto dei sei anni
- i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina
- i soggetti che interagiscono con i predetti.

Per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche **auto-prodotte**, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

**L'utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie**

**L'attività degli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali è SOSPESA**, salvo che per l'erogazione dei servizi essenziali e indifferibili come individuati da ogni Ente.

---